

ENTE BILATERALE PROVINCIALE UNITARIO TERZIARIO E TURISMO CONFESERCENTI

Associazione senza fine di lucro – Cod.Fisc/P.Iva 94069040361

Al servizio delle imprese modenesi che applicano i contratti collettivi di lavoro dei settori Commercio, Terziario e Servizi e Turismo, Pubblici esercizi

Sportello : Via P. Ferrari n. 79 – 41121 MODENA Telefono / tel.059 892 682 – E-mail: valmori@confesercentimodena.it

www.confesercentimodena.it

Soci fondatori dell'Ente Bilaterale Confesercenti:



LA SICUREZZA NEI SETTORI TERZIARIO E TURISMO

LA NORMATIVA PER ELEZIONE RAPPRESENTANTE

IL FINANZIAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO

Organismo Paritetico per la Sicurezza sul lavoro

In base a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali e dagli accordi territoriali del 27.03.97 e del 4.12.98 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, (in applicazione dell'art. 51 T.U. 81/2008 ex art. 20 del D.lgs 626/1994), è stato costituito presso l'ente di gestione della bilateralità dell'ente bilaterale, il Fondo per la sicurezza che raccoglie le provvidenze utili al funzionamento dell'Organismo Paritetico provinciale della sicurezza, denominato O.P.P.

Presso tale Organismo operano i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (R.L.S.T.), di derivazione sindacale, ai quali sono conferiti i poteri previsti dall'art.50 T.U. sicurezza.

Riceve le comunicazioni da parte delle imprese delle nomine dei Rappresentanti per la sicurezza Aziendale e assegna i nominativi del RLST.

L'organismo assume anche funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Tra i suoi compiti, l'Organismo:

- è anche prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008;

- comunica nelle tempistiche che saranno definite all'Inail, i nominativi delle imprese che hanno aderito all'OPP e i nominativi dei RLST (di cui art. 8 bis D.lgs. 106/2009)

Nomina del Rappresentante per la sicurezza RLS

In base l'art. 47 del T.U. n 81/2008 viene sancito che in tutte le imprese, o unità produttive con dipendenti, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell'esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell'elezione del R.L.S. secondo le modalità come segue. A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D. Lgs. 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Aziende fino a 15 dipendenti

Per aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D.lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, (RLSA) oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST di cui art. 48).

Aziende OLTRE 15 dipendenti

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti e, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs.n.81, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS verrà eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

In applicazione del nuovo T.U., art. 47 comma 8, qualora i dipendenti non effettuano alcuna scelta, si dovrà contattare l'Organismo paritetico territoriale che avrà il compito di designare il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

QUANTITA' RLSA DESIGNATI PER OGNI IMPRESA

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLSA, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva**, così come precisato dall'art. 47, comma 5 del D.lgs. 81/2008.

In ogni caso, il **numero minimo di RLS** (di cui art.47, comma 7, D.Lgs. 81) è:

- 1 per le aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali Aziende il numero dei rappresentanti aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Rappresentante Aziendale per la sicurezza RSA

Per le imprese che hanno scelto l'elezione del rappresentante della sicurezza aziendale (RLSA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera aa del T.U. n 81, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente all'INAIL i nominativi del RLS.

Rappresentante Territoriale per la sicurezza RLST

In caso di mancata designazione o elezione del rappresentante in azienda, l'impresa dovrà richiedere il nominativo del RLST tramite l'Organismo paritetico (OPP) allocato presso l'ente bilaterale, utilizzando il modello di comunicazione predisposto dall'organismo paritetico per la richiesta del nominativo RLST.

L'impresa, a condizione che sia in regola con i versamenti all'OPP, dovrà compilare il modulo in duplice copia ed inviarlo all'ente bilaterale.

La richiesta verrà accolta dall'ente bilaterale e verrà restituita una copia timbrata che contemporaneamente invierà all'impresa (o per il tramite delle associazioni firmatarie) la lettera di assegnazione del nominativo RLST.

Formazione

Il RLS ha diritto ad una **Formazione particolare** in materia di salute e sicurezza regolamentata dall'art. 37 del T.U.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La **durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali**, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non potrà essere inferiore **a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 dipendenti e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori**.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve:

- essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- deve avvenire in collaborazione con l'organismo paritetico provinciale presente presso l'ente bilaterale, durante l'orario di lavoro e **NON può comportare oneri economici a carico dei lavoratori**.

Per le imprese che hanno optato per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **territoriale RLST** (di cui art. 48) la formazione viene esercitata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

In base all'art. 50 T.U. della sicurezza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- *e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;riceve una formazione adeguata;*
- *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*

- *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- *fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati.

Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento della valutazione dei rischi in azienda.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di privacy, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

IL COMPUTO DEI LAVORATORI così come formulato dal D.lgs n 81/2008:

Devono essere computati a prescindere dall'orario di lavoro, come dato medio calcolato nel semestre precedente l'adempimento:

- i lavoratori a tempo indeterminato;
- apprendisti;
- i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento;
- lavoratori in telelavoro e a domicilio;
- lavoratori a contratto ripartito;
- lavoratori con contratto a termine NON per ragioni sostitutive a prescindere dalla durata del contratto;
- i collaboratori co.co.pro e associati in partecipazione;
- soci lavoratori di cooperativa e somministrati;
- lavoratori a contratto intermittente per periodo effettivo di lavoro.

Segue format della comunicazione.



Ente Bilaterale Territoriale Modena del commercio, turismo e servizi



AZIENDA / CODICE UFFICIO

Data,.....

Data,.....

Spett.le
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
PER LA SICUREZZA presso
l'ente di gestione della bilateralità del terziario e
turismo della provincia di Modena
Presso Camera di Commercio – Via Ganaceto 113
41100 MODENA

OGGETTO: comunicazione di adesione all’Opp per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del Dlgs n. 81/2008.

Io sottoscritto _____ () titolare () legale rappresentante dell’azienda: _____
con sede in _____ via _____, unità produttiva di via _____ n. _____ Cod.fiscale aziendale _____
_____ tel. _____ Fax _____
e-mail _____ esercente attività di _____
CCNL applicato _____ n. dipendenti _____

PREMESSO

() che all’interno dell’organico aziendale non è stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

() che i lavoratori dell’azienda scrivente hanno optato per la designazione del RLST territoriale

COMUNICA

di aderire all’OPP al fine di avvalersi, per la sede sopra indicata, del servizio relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi del Dlgs 81/2009 art. 47 comma 8 e art. 48 e di provvedere al versamento previsto con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo, nel rispetto degli accordi sindacali territoriali vigenti

CHIEDE

l’assegnazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

L’azienda ha preso atto che i suoi dati sono trattati in conformità al D. Lgs. 196/03.

Distinti saluti

Timbro e firma del titolare

.....

Finanziamento organismo paritetico

Ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo paritetico, a carico delle imprese dei settori Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo della provincia di Modena, è previsto un contributo annuo, sulla base della dimensione occupazionale dell'impresa e in virtù della scelta del rappresentante per la sicurezza come segue:

a) contributo a carico **dell'azienda pari allo 0,05% del monte salari da calcolarsi su Paga base e contingenza dell'ultimo trimestre dell'anno**, qualora l'impresa abbia designato un rappresentante **della sicurezza aziendale; (RLSA)**

b) contributo a carico **dell'azienda pari allo 0,05% del monte salari da calcolarsi su Paga base e contingenza per 14 mensilità**, qualora l'impresa abbia optato per il rappresentante **della sicurezza Territoriale (RLST)**

In ambedue le ipotesi il versamento potrà essere mensile/trimestrale o annuale da effettuarsi con bonifico bancario, entro 20 giorni dalla fine del relativo periodo di paga. Si riporta in calce il modello di versamento bancario. Copia del modulo di bonifico attestante l'avvenuto versamento deve essere inviato all'ENTE BILATERALE CONFESERCENTI via fax al n. 059-892606 o via mail a magotti@confesercentimodena.it.

Con accordo sindacale del 31 03 2011 è stato definito quanto segue:

In alternativa ai versamenti percentuali a calcolo mensile, le aziende possono utilizzare le seguenti modalità di versamento già per l'anno 2011:

contributo intero di euro 18,00: per ogni dipendente a tempo indeterminato sia full time che part time con orario superiore a 19 ore settimanali; per i dipendenti con contratti a termine o con contratto di lavoro intermittente il contributo è dovuto intero ma in proporzione ai mesi retribuiti nell'anno solare;

contributo ridotto di euro 9,00 per ogni dipendente a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato e orario pari o inferiore alle 19 ore settimanali;

contributo ridotto di euro 5,00 per ogni dipendente in forza nelle aziende che hanno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA)

- Per i contratti a tempo indeterminato la verifica dei dipendenti in forza si stabilisce venga effettuata al 31 ottobre di ogni anno o calcolato per quote mensili.
- i contratti stagionali ed i contratti a termine devono essere conteggiati in qualsiasi periodo dell'anno siano stati assunti.
- Il versamento di quanto dovuto per l'anno 2011 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2012 , conteggiato sulla forza aziendale come sopra indicato e così via per gli anni successivi
- Le aziende stagionali se non attive nel mese di gennaio di ogni anno dovranno provvedere al pagamento annuale in corrispondenza all'ultimo mese di attività aziendale.

Nel caso il versamento sia annuale occorre provvedere ad effettuare il versamento **entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di competenza.**

Segue format del bonifico per i versamenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. CHI DEVE EFFETTUARE IL BONIFICO E COMPILARE IL MODULO

Le imprese che applicano i CCNL per i settori del "Turismo" e del "Terziario, Distribuzione e Servizi" con dipendenti che lavorano in Provincia di Modena.

2. IDENTIFICATIVO DELL'ORDINANTE

E' composto dalla **ragione sociale** seguita da un codice di 27 cifre di cui:

- **I PRIMI 11 CARATTERI (a):** identificano la partita IVA
- **LE DIECI CIFRE SUCCESSIVE (b):** identificano il numero di matricola INPS
- **LE ULTERIORI DUE CIFRE C):** servono per indicare il numero dei dipendenti in forza al momento del versamento.

3. MODALITA' DEL VERSAMENTO

- **SCADENZA:** trimestrale, entro il giorno 20° del mese successivo al trimestre di competenza (es. per il primo trimestre la scadenza è il 20 aprile)

L'azienda può optare di effettuare i pagamenti con **CADENZA ANNUALE**, previa presentazione di apposita comunicazione all'ente bilaterale al numero di fax 059 826969.

NOTA BENE:

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO IN BANCA IN TRIPLICE COPIA.

LA CONTABILE DI BONIFICO DEVE RIPORTARE TUTTI I DATI E DEVE ESSERE INVIATA ALL'ENTE BILATERALE CONFESERCENTI TRAMITE FAX 059-826969, per la registrazione del pagamento, oppure via mail a magotti@confesercentimodena.it o agli uffici di zona.